

L'abrogazione delle tutele crescenti

La tutela dei lavoratori nel caso di licenziamenti illegittimi è evoluta nel tempo per una serie di interventi legislativi che hanno dato vita a una pluralità di regimi sanzionatori. Il quesito referendario riguarda il regime di tutele crescenti per i casi di

licenziamento illegittimo, introdotto nel 2015 in attuazione della riforma del Jobs Act del 2014 e che si applica ai lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015. La CGIL stima che siano oltre tre milioni e mezzo i lavoratori che rientrano in questa casistica.

Per che cosa votiamo?

Abrogazione del D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 23, Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

SE VINCE IL SÌ: L'esito positivo del referendum comporterebbe il venir meno delle differenze di tutela legate alla data di assunzione e la riespansione della disciplina contenuta nell'art. 18 Statuto dei lavoratori (così come riscritto dai vari interventi della Corte costituzionale e interpretato dalla Cassazione) e nell'art. 8 L. 15 luglio 1966, n. 604. In particolare, tornerebbe ad ampliarsi l'ambito di applicazione della tutela ripristinatoria, che consiste nella reintegrazione del posto di lavoro e nel pagamento di un'indennità risarcitoria (anche se l'effetto non sarebbe stravolgente, se si considera che il D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 23 è stato ampiamente modificato su questo punto dalla Corte costituzionale). Si abbasserebbe da 36 mensilità a 24 mensilità il massimo edittale della tutela economica, mentre il minimo edittale si alzerebbe da 6 a 12 mensilità.

I lavoratori delle imprese con meno di 15 dipendenti tornerebbero a beneficiare in ogni ipotesi di licenziamento illegittimo, a prescindere dal vizio dell'atto, della tutela obbligatoria, che consente al datore di lavoro di scegliere se riassumere il lavoratore, stipulando un nuovo contratto di lavoro, o pagare un'indennità determinata dal giudice.

Le posizioni a confronto

Le ragioni a sostegno dell'approvazione del quesito referendario sottolineano la semplificazione del quadro delle tutele grazie all'eliminazione della differenza di trattamento tra assunti prima e dopo il 7 marzo 2015, sulla quale la Corte costituzionale non è mai arrivata a pronunciarsi fino in fondo, ma che ha suscitato sempre grande perplessità. Tornerebbe, inoltre, a estendersi, l'ambito di applicazione della tutela ripristinatoria.

I fautori del "no" sostengono che sia invece necessario mantenere un regime di flessibilità in uscita per non reintrodurre rigidità nel mercato del lavoro, con l'effetto di scoraggiare l'offerta di contratti di lavoro a tempo indeterminato da parte delle imprese. Il pagamento dell'indennità invece che il reintegro obbligatorio appare una misura meno penalizzante per l'impresa.

Determinazione indennità di licenziamento

Attualmente, nel caso di licenziamento illegittimo di lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 in imprese con meno di 15 lavoratori per unità produttiva (o 60 a livello

nazionale), l'art. 8 L. n. 604/1966 prevede che il giudice possa imporre il pagamento di un'indennità non superiore a 6 mensilità, elevabile a 10 o 14 al ricorrere di alcuni requisiti.

Per che cosa votiamo?

Abrogazione di parte dell'art.8 della L. 15 luglio 1966, n. 604, Norme sui licenziamenti individuali.

SE VINCE IL SÌ: L'esito positivo di questo quesito referendario comporterebbe il venir meno di ogni limite massimo all'ammontare dell'indennità, che sarà calcolata dal giudice nella misura che ritiene congrua, rispettando il limite minimo delle 2,5 mensilità e applicando i criteri espressi nell'art. 8 (numero di dipendenti occupati, dimensioni dell'impresa, anzianità di servizio del prestatore, comportamento e condizioni delle parti).

Se il primo referendum sul contratto a tutele crescenti avrà esito positivo, la disciplina contenuta nell'art. 8 tornerà a essere la disciplina generale per tutti i lavoratori delle imprese di piccole dimensioni. Se, invece, l'esito sarà negativo o non sarà raggiunto il quorum, l'art. 8 rimarrà circoscritto ai lavoratori delle piccole imprese assunti fino al 7 marzo 2015.

L'elemento della discrezionalità lasciata al giudice rende decisiva la capacità di applicare correttamente e con ragionevolezza i parametri di determinazione del quantum dell'indennità espressi dall'art. 8, in particolare quelli che riguardano la dimensione dell'organico e dell'impresa.

Le posizioni a confronto

Con questo quesito i proponenti intendono tutelare maggiormente i dipendenti delle piccole imprese che spesso si trovano in una condizione di soggezione nei confronti del datore di lavoro. L'incremento dell'entità dell'indennità rafforza il regime sanzionatorio e potenzia la sua capacità deterrente rispetto a un uso illegittimo del potere di recesso dal contratto da parte del datore di lavoro.

Come per il primo quesito, i fautori del "no" sostengono che l'abrogazione del tetto avrebbe un effetto disincentivante sui contratti di lavoro a tempo indeterminato, colpendo per di più le piccole imprese che costituiscono l'ossatura del sistema produttivo italiano e che si potrebbero trovare più facilmente in difficoltà finanziarie nel far fronte a richieste di indennità molto onerose.

La disciplina del contratto a termine

I casi in cui è possibile apporre un termine al contratto di lavoro e la sua proroga sono disciplinati dall'art. 19 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, che è stato modificato significativamente rispetto alla versione originaria a partire dal 2018. Attualmente, è possibile stipulare un primo contratto a termine di durata massima di 12 mesi privo di una

causale giustificatrice. Contratti di durata maggiore (ma comunque non superiore a 24 mesi) possono essere stipulati per ragioni sostitutive, per ragioni individuate dalla contrattazione collettiva o, in difetto di previsione contrattuale, al ricorrere di esigenze tecniche, organizzative o produttive individuate dalle parti.

Per che cosa votiamo?

Abrogazione di parte dell'art. 19 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 18, Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

SE VINCE IL SÌ: L'esito positivo del referendum determinerebbe due conseguenze: il venire meno della possibilità di stipulare un primo contratto senza indicazione di causa (e di conseguenza la possibilità di apporre un termine al contratto sempre e solo al ricorrere di una causale giustificatrice e pur sempre nel limite massimo di durata invariato di 24 mesi); l'attribuzione del potere di individuare le causali ai contratti collettivi di livello nazionale, territoriale o aziendale applicati all'unità produttiva (art. 51, D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81), escludendo ogni margine di intervento all'autonomia individuale.

Per rendere coerente la disciplina complessiva del contratto a termine, questa stessa regola viene estesa anche all'istituto della proroga del contratto, che grazie alla abrogazione di alcune parole dell'art. 21 diventa legittima solo al ricorrere delle causali anzidette.

L'esito del referendum si riflette anche sulla disciplina della somministrazione di lavoro, poiché allo stato attuale le agenzie di somministrazione di lavoro possono assumere lavoratori a termine nel rispetto delle regole previste per il contratto a tempo determinato.

Le posizioni a confronto

Per i proponenti, la modifica referendaria ha l'obiettivo di aumentare la stabilità dei rapporti di lavoro, imponendo alle imprese di giustificare i motivi del ricorso a contratti a tempo determinato. La riduzione della precarietà dei posti di lavoro è vista come una necessità per tutelare i dipendenti a maggior ragione in presenza di un sistema scarsamente efficace di politiche attive per il lavoro.

I sostenitori del "no" si oppongono al ripristino di vincoli alla possibilità di un impiego flessibile della manodopera, ritenuto motore di competitività per le imprese.

Responsabilità civile e sicurezza sul lavoro

Il tema della sicurezza sul lavoro è assai complesso e i numeri degli infortuni e delle morti sul lavoro mettono tragicamente in evidenza i limiti del nostro sistema di regolazione. Nel 2024, le denunce presentate all'INAIL, comprese quelle relative a studenti, sono state 589.571 per infortuni sul lavoro (+0,7% rispetto al 2023) e vi sono stati 1.090 decessi (+4,7%). I settori economici dove si sono registrate più denunce sono quelli delle costruzioni,

della manifattura e del trasporto.

Il quesito referendario riguarda i casi in cui vi è un ricorso a imprese appaltatrici o subappaltatrici.

Secondo la legislazione in vigore, l'impresa committente non è tenuta a rispondere civilmente per i danni subiti dai lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore o subappaltatore a causa di infortuni da rischio specifico occorsi nello svolgimento delle attività lavorative che rientrano nell'appalto.

Per che cosa votiamo?

L'abrogazione dell'art. 26, c. 4, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

SE VINCE IL SÌ: In caso di esito positivo del referendum, la responsabilità civile per i danni non coperti dall'assicurazione sociale correlati al rischio specifico non è in capo solo all'impresa appaltatrice o subappaltatrice, ma viene estesa in via solidale anche al committente.

Le posizioni a confronto

Per i proponenti, l'approvazione del quesito referendario può diminuire l'alto tasso di infortuni. La conseguenza indiretta della modifica normativa è infatti di responsabilizzare il committente nella fase di scelta e selezione degli appaltatori e a cascata dei subappaltatori, incentivandolo a selezionare quelle che offrono maggiori garanzie di rispetto della normativa antinfortunistica e dimostrano un impegno costante per tutelare la sicurezza dei lavoratori.

I sostenitori del "no" ritengono che l'ampliamento della responsabilità non sia una misura adatta per conseguire lo scopo che si prefiggono i proponenti, paventando al contrario che vi siano conseguenze negative: un ulteriore rallentamento della crescita economica e una diminuzione degli investimenti e dell'occupazione.

Cittadinanza in Italia

L'acquisto della cittadinanza in Italia è regolato dalla L. 5 febbraio 1992, n. 91, Nuove norme sulla cittadinanza, che segue il principio *iure sanguinis*: diventa cittadino italiano il minore nato da un genitore cittadino italiano o il minore straniero adottato da un cittadino italiano. Accanto a questa indicazione generale è previsto che diventino cittadini italiani anche i minori nati in Italia se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi (o nel caso in cui il figlio non segua la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono). Inoltre, il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano può acquisire la cittadinanza italiana dopo due anni dal matrimonio se residente in Italia o tre anni se residente all'estero (i termini sono dimezzati in presenza di figli nati o adottati). All'art. 9 della L. 91/1992 è regolata la concessione della cittadinanza italiana a cittadini stranieri in vari casi (comunitari o extracomunitari, apolidi e rifugiati, discendenti in linea retta di cittadini italiani per nascita entro il 2° grado, maggiorenni stranieri adottati da un italiano o che hanno prestato servizio per lo Stato italiano). I requisiti per la concessione della

cittadinanza italiana agli stranieri non comunitari sono:

- residenza legale in Italia di almeno 10 anni ininterrotta;
- capacità reddituale: la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento, il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale;
- adeguata conoscenza della lingua italiana, pari al livello minimo L2/B1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza della lingua;
- assenza di condanne penali e di pericolosità sociale.

Nel 2023, la cittadinanza italiana è stata concessa a 73.201 cittadini stranieri residenti nel nostro Paese, mentre 24.111 l'hanno acquisita per matrimonio. Le nazionalità di origine più diffuse sono albanese, marocchina, rumena, indiana, moldava, ucraina. Una volta ottenuta, la cittadinanza è automaticamente trasmessa ai figli minorenni (Ufficio centrale di statistica). Una volta presentata la richiesta di concessione della cittadinanza, la Pubblica amministrazione deve concludere il procedimento entro 24 mesi, prorogabili fino a un massimo di 36 mesi.

Per che cosa votiamo?

Abrogazione dell'art. 9, c. 1, lettera b) e lettera f) dalla L. 5 febbraio 1992, n. 91.

SE VINCE IL SÌ: I cittadini stranieri potranno presentare la domanda per ottenere la cittadinanza italiana dopo 5 anni (e non più 10) di residenza legale in Italia. Restano immutati tutti gli altri requisiti attualmente previsti.

Le posizioni a confronto

Il referendum è stato presentato per facilitare l'integrazione dei cittadini stranieri che risiedono nel nostro Paese, riconoscendo il contributo che danno alla società italiana anche sul piano socioeconomico e assicurando l'accesso ai diritti civili e politici connessi alla cittadinanza in tempi più brevi.

I sostenitori del "no" si oppongono ad ogni cambiamento che ridimensiona i requisiti necessari per acquisire la cittadinanza per timore che questo porti a un aumento dell'immigrazione.